

Obbligatorietà formazione docenti a.s. 2016-17

Pervengono numerosi quesiti circa l'obbligatorietà della formazione dei docenti introdotta con la Legge 107/2015 che impongono una risposta univoca.

In merito alla formazione il MIUR è intervenuto con la circolare n. 2915 del 15/09/2016, avente ad oggetto : “prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”, con cui chiarisce che l'obbligatorietà della formazione non si traduce... automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno ma nel rispetto del contenuto del Piano. Tale Piano, elaborato dalle II.SS. su proposta del DS e delibera del Collegio dei Docenti, può prevedere percorsi rivolti a tutti i docenti della stessa scuola.

Le scuole riconoscono come Unità Formative la partecipazione ad iniziative promosse direttamente dalle scuole e quelle liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano di Formazione della Scuola. L'attestazione è rilasciata dai soggetti che erogano la formazione ivi comprese le strutture e gli Enti accreditati secondo quanto disposto dalla Direttiva n. 176/2016.

Sono enti legittimati ad offrire formazione senza ulteriore autorizzazione da parte del MIUR le stesse Istituzioni Scolastiche , singolarmente e/o in rete e le Università Statali, Pareggiate, telematiche e libere .

In conclusione, possiamo affermare che l'obbligo della formazione può essere assolto rispettando le tematiche individuate nel Piano della scuola come deliberato dal Collegio dei docenti, anche frequentando corsi di formazione erogati da soggetti diversi dalle IISS come le Università e gli altri Enti accreditati dal MIUR per la formazione del personale.